



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

DELIBERAZIONE N° 4 del 22/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18:30, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI	
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
MORGANI SERENA	SI		BOLDINI MATTEO	SI	
PEDRALI ANDREA BORTOLO	SI		TOSA ALBERTO		SI
FRIZZANTE ANNA		SI	FRANZINELLI BARBARA	SI	
ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI		BIANCHI MARINA		SI
PELUCCHETTI MATTIA		SI			

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Illustra l'argomento il Presidente dell'Assemblea informando i signori consiglieri che si rende necessario modificare il Regolamento per la tassa rifiuti vigente al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, approvato dall'ARERA, relativamente allo schema regolatorio I individuato, e più precisamente in ordine a:

- Presupposto per l'applicazione del tributo – art. 6, comma 4;
- Contenuto e presentazione dalla dichiarazione – art. 28, comma 1 e 2;
- Versamento del tributo – art.30, comma 2 e 3;

Dopo di che

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima, che comprende la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 che ha introdotto i criteri per la realizzazione da parte dei comuni dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Visto il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.";

Visto l'art. 15-*bis* del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 - sostituito dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 118 del 2022 che prevede che le utenze non domestiche possono avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per un periodo non inferiore ai due anni e non più cinque come previsto nella vecchia formulazione della norma;

Vista la delibera Arera 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale è stata approvata la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la delibera di Assemblea n. 6 del 27/04/2022, con la quale è stato individuato nello Schema I lo schema regolatorio di riferimento per l'Unione dei Comuni della Valsaviove nel periodo 2023-2025;

Vista la delibera di Assemblea n. 10 del 30.10.2020 con la quale è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti e la successiva modifica approvata con Delibera di Assemblea n. 12 del 29.06.2021;

Ravvisato che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), attraverso la delibera n. 15/2022/R/Rif, ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) introducendo, dal 1° gennaio 2023, una serie di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per i gestori del servizio integrato dei rifiuti;

Ritenuto di modificare il Regolamento per la tassa rifiuti vigente al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, approvato dall'ARERA, relativamente allo schema regolatorio I individuato, e più precisamente in ordine a:

- Presupposto per l'applicazione del tributo – art. 6, comma 4;

- Contenuto e presentazione dalla dichiarazione – art. 28, comma 1 e 2;
- Versamento del tributo – art.30, comma 2 e 3;

Visto:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che «... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F)
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui:
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

Richiamato:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021. N. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 e modificato dall'articolo 43 comma 11 del D.L. 17/5/2022 N. 50 (convertito dalla L. 91/2022) che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine che viene allineato a quello di approvazione del bilancio di previsione se successivo a tale data;
- l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono

essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come esplicate in premessa ed evidenziate dettagliatamente nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
4. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
5. di dare atto che copia della presente deliberazione, verrà pubblicata sui siti Istituzionali dei Comuni membri e dell'Unione stessa nella sezione trasparenza relativa ai regolamenti e Trasparenza Rifiuti;

Quindi

Con voti favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICO

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 21/04/2023 al 06/05/2023

21/04/2023

Il Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D. Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Li, 21/04/2023

Segretario Dell'unione
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia per Albo

Cedegolo, 21/04/2023

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli